

DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI POZZI ESISTENTI

1. Domanda di concessione allo sfruttamento di acque sotterranee in bollo, redatta conformemente alle prescrizioni dell'art. 7 del Regolamento Regionale 12/2012 e s.m.i., utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ufficio denominato "CO_IST".
2. Titolo di proprietà o altro documento che attesta la disponibilità del fondo ove avviene la derivazione.
3. (solo per uso consumo umano, irriguo o zootecnico) Certificato rilasciato dall'ASL, competente per territorio, sull'idoneità delle acque destinate al consumo umano, come definite e disciplinate dal D.Lgs. n. 31 del 2001 o sull'idoneità delle acque per uso agricolo e zootecnico, come previsto dall'art. 7, comma 5, del R.R. 12/2012 (come modificato dal R.R. n. 2/2018 pubblicato sul BURC n. 21/2018, su cui è presente il testo coordinato).
4. In caso di insediamenti produttivi o commerciali, autorizzazione all'esercizio dell'attività.
5. In caso di esercizio di attività agricola per produzione di beni destinati all'alimentazione, copia della segnalazione certificata di inizio attività. In caso di produzione di beni non alimentari, iscrizione alla C.C.I.A.A.
6. Versamento per spese di istruttoria per rilascio concessione allo sfruttamento di acque sotterranee secondo la tabella di cui all'allegato "CO_SPE". Il pagamento dovrà essere effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento che verrà trasmesso dall'ufficio **a seguito della ricezione della domanda**, attraverso il sistema PagoPa (le istruzioni saranno contenute nell'avviso);
7. SOLO PER USO IRRIGUO. IN AREE PER LE QUALI È STATA EMESSA ORDINANZA DI BONIFICA - Documentazione attestante la chiusura del procedimento, in base al Regolamento previsto dall'art. 241 del D. lgs 152/2006;
8. Documentazione di cui all'art.2 della legge Regionale n.59/2018 in base alla quale ogni istanza deve essere corredata dalla lettera di affidamento dell'incarico al/ai professionista/i che redigerà/anno gli elaborati tecnici necessari. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, condizione necessaria per il rilascio del provvedimento sarà la dichiarazione da parte del/i professionista/i dell'avvenuto pagamento delle spettanze dovute per l'incarico ricevuto.

Relazioni specialistiche

- Relazione tecnica generale asseverata, a firma di tecnico abilitato e controfirmata dal soggetto richiedente per presa visione ed accettazione, redatta conformemente ai criteri illustrati nell'allegato denominato "CO_TEC".
- Relazione geologica ed idrogeologica asseverata, a firma di tecnico abilitato, redatta conformemente ai criteri illustrati nell'allegato denominato "CO_GEO".
- Relazione agronomica asseverata (**solo per i pozzi ad uso irriguo con portate superiori a > 5 L/sec o > 15.000 M³/Anno**), a firma di tecnico abilitato, redatta conformemente ai criteri illustrati nell'allegato denominato "CO_AGR".
- Relazione illustrante modalità costruttive del pozzo, a firma di tecnico abilitato, redatta conformemente ai criteri illustrati nell'allegato denominato "CO_PROG";
- Relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato, redatta conformemente ai criteri illustrati nell'allegato denominato "CO_RIC", per la verifica della possibilità di riuso di acque reflue (esterne all'insediamento) e/o meteoriche e analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica prelevata dai pozzi a realizzarsi.

COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE POTRÀ ESSERE TRASMESSA A MEZZO PEC IN FORMATO DIGITALE (PDF) MA COMUNQUE DOVRÀ ESSERE FORNITA 1 COPIA IN FORMATO CARTACEO ANCHE PER LE VIE BREVI ALL'UFFICIO ISTRUTTORE. IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE A MEZZO PEC, LA COPIA DIGITALE DOVRÀ ESSERE PRODOTTA SU SUPPORTO INFORMATICO ED ALLEGATA ALLA COPIA CARTACEA INVIATA PER POSTA O PRESENTATA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE.

Note e richiami normativi

Ai sensi dell'art. 34 del regolamento regionale 12/2012, in applicazione dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 152/06, è obbligatoria l'installazione di idonei dispositivi di misura delle acque prelevate per ogni tipo di utilizzo, compreso l'uso domestico.

Inoltre è obbligo dell'utilizzatore del pozzo verificare nel tempo l'efficienza di tali dispositivi di misura e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il consumo effettuato nel corso dell'anno appena trascorso.